

**PRETURA ROMA****7 OTTOBRE 1987****ESTENSORE:****BETTIOL****IMPUTATO:****CARCASI**

**Radiotelevisione • Antenne  
paraboliche • Installazione •  
Necessità concessione  
amministrativa • Esclusione •  
Reato • Insussistenza.**

*L'installazione e l'uso delle antenne paraboliche atte alla ricezione dei programmi via satellite non necessitano della speciale concessione prevista dal combinato disposto degli artt. 322 e 213 d.P.R. 29 maggio 1973, n. 156, attesa la sostanziale equiparazione, quanto agli effetti giuridici, dell'antenna parabolica con la comune antenna televisiva, per la quale il canone di abbonamento alla radiodiffusione tiene luogo della concessione. È pertanto insussistente il reato di cui all'art. 185, comma 1, n. 2 d.P.R. 156/1973.*

**FATTO.** — Con rapporto AG II/2/654/86 SG datato 1° settembre 1986 la Dir. Compartimentale PP.TT. per il Lazio riferiva che in seguito ad accertamenti espletati era emerso che Carcasi Maurizio nella sua qualità di responsabile dell'Hotel Sheraton sito in V.le del Pattinaggio aveva installato e posto in funzione sull'edificio dell'albergo un'antenna a parabola atta a ricevere programmi televisivi via satellite.

Precisava il suddetto rapporto che tale antenna andava considerata quale stazione radioelettrica così come definita dall'art. 315 del d.P.R. 156/73 e come tale esercibile solo previo conseguimento della concessione di cui peraltro il Carcasi doveva ritenersi sprovvisto.

Veniva pertanto disposto da questo Pretore la perquisizione dell'Albergo in questione: nel corso dell'esecuzione dell'atto veniva sequestrata l'antenna con i relativi accessori.

Il Carcasi veniva interrogato con mandato di comparizione e quindi tratto a giudizio: nel corso del dibattimento il prevenuto, confermando le proprie precedenti dichiarazioni contestava l'addebito sostenendo di aver legittimamente installato l'apparato in questione.

Il P.M. e la difesa concludevano come in atti.

**DIRITTO.** — Del tutto insussistente appare la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli.

Occorre invero preliminarmente rilevare come con circolare 3 luglio 1987 della Direzione Centrale dei Servizi Radioelettrici, l'Amministrazione delle Poste, mutando radicalmente il proprio atteggiamento al riguardo abbia affermato la legittimità dell'uso delle antenne paraboliche atte alla ricezione dei programmi via satellite purché tali antenne siano collegate ad un impianto televisivo privato, non superino le dimensioni di 3 metri di diametro, e siano in grado di ricevere esclusivamente emissioni comprese tra le frequenze 10,7 G.Hz e 12,75 G.Hz.

Dalla lettura della circolare in argomento sembrerebbe doversi dedurre che il fondamento giuridico di tale disposizione sia da ricercarsi nell'art. 318 del d.P.R. 156/73 in forza del quale il titolo di abbonamento alle radio diffusioni tiene luogo della licenza.

Tale impostazione appare a giudizio di questo Pretore corretta e va quindi condivisa.

Infatti l'antenna parabolica di cui si tratta, non diversamente da una normale antenna televisiva, da un apparato radio ricevente, trasmettente ecc., costituisce di per se una stazione radioelettrica ai sensi dell'art. 315 cod. postale. Come tale per essere esercitata essa necessita in astratto — in forza dei principi di carattere generale che informano il d.P.R. 156/73 — della concessione prevista dal combinato disposto dagli artt. 322 e 213 ss. d.P.R. cit.

Ciò posto appare necessario porre in luce come di una tale concessione necessiterebbe anche quella particolare stazione radioelettrica che è il televisore domestico munito dell'antenna: ciò peraltro non è in realtà necessario, in quanto come già accennato il titolo d'abbonamento alle radiodiffusioni tiene luogo della concessione.

Per meglio chiarire il significato ed il valore del canone di abbonamento non sarà superfluo ricordare come lo stesso non costituisca la controprestazione dovuta dall'abbonato, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico di natura privatistica, per il godimento del servizio costituito dalla trasmissione radiotelevisiva, bensì un obbligo di diritto pubblico cui l'abbonato medesimo è soggetto, e che si qualifica quale tassa di concessione governativa (v. art. 1, legge 10 novembre 1954, n. 1150).

Da quanto sin qui esposto discende con tutta evidenza che, se non è necessario conseguire una speciale concessione per installare la comune antenna televisiva da collegare al televisore privato, una simile concessione non necessita neppure per l'antenna paraboloide di che trattasi posto che tra le due non esiste giuridicamente nessuna differenza; le stesse svolgono infatti la medesima funzione di mera ricezione di segnali televisivi; segnali in ordine ai quali non sussistono divieti di ricezione.

Le antenne in argomento infatti, così come quelle comuni, da un canto si limitano esclusivamente a ricevere il segnale televisivo e non lo ritrasmettono, dall'altro non sono atte a ricevere onde guidate la cui intercettazione è sanzionata penalmente dall'art. 623-bis cod. pen. Per altro verso vale la pena di porre in evidenza come non esista alcuna normativa di natura regolamentare o legislativa che stabilisca quale siano le caratteristiche tecniche cui le antenne televisive debbono rispondere.

Invero l'art. 397, comma 4 cod. postale che stabilisce, riferendosi appunto alle antenne che « gli impianti debbono essere realizzati secondo norme e tecniche emanate con decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni », non ha mai avuto pratica attuazione non essendo stato emanato il Decreto indicato.

Accertata quindi l'equivalenza giuridica e funzionale dei due tipi di antenna, rilevato che comunque non esiste normativa che imponga per la ricezione di programmi televisivi tipi di antenna rispondente a parametri tecnici determinati, la liceità dell'uso dell'antenna paraboloica collegata ad un normale televisore senza il previo conseguimento di una particolare concessione appare definitivamente accertata.

Dall'esclusione della necessità di una specifica concessione per l'installazione e l'uso delle antenne in questione consegue che il reato contestato esula per difetto di elemento oggettivo: il prevenuto deve andare assolto pertanto dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.

Segue la restituzione dell'apparato in sequestro.

Né alcuna rilevanza in sede penale può essere attribuita alla circostanza che con la circolare citata viene stabilito che per installare ed usare l'antenna in questione è necessario ottenere una specifica autorizzazione.

L'inosservanza di tale obbligo potrà costituire violazione amministrativa (che comporterà com'è ovvio l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni) ma non mai responsabilità penali che solo discendono dall'esercizio di impianti radioelettrici per i quali sia necessario il conseguimento di una concessione — e non quindi di una autorizzazione — nei casi in cui tale concessione non sia stata ottenuta (v. art. 195, comma 1, n. 2 d.P.R. 156/73 mod. art. 45 legge 103/75).

Conseguentemente il fatto che il Carcasi abbia installato l'antenna in questione senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui alla circolare citata non è fatto di cui debba conoscere il Giudice Penale ma solo, in ipotesi, mera violazione di competenza dell'Autorità Amministrativa.

Visto l'art. 479 cod. proc. pen. assolve Carcasi Maurizio dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato. Ordina la restituzione dell'apparato in sequestro.

## APPENDICE

Per una migliore comprensione si ritiene opportuno pubblicare due circolari del Ministero delle Poste direttamente attinenti alla questione.

## CIRCOLARE DCSR/SEGR/0024576 DEL 3 LUGLIO 1987

Si fa riferimento alle numerose domande pervenute, intese ad ottenere l'autorizzazione all'installazione d'impianti per la ricezione di programmi televisivi via satellite.

Com'è noto i suddetti programmi vengono emessi da vari satelliti (EUTELSAT, INTELSAT ecc.), sulle bande di frequenza 10,7 — 11,7 GHz e 12,50 — 12,75 GHz, attribuite dal Regolamento delle Radiocomunicazioni ai collegamenti fissi via satellite e adiacenti alla banda 11,7 — 12,5 GHz in cui è prevista la radiodiffusione diretta via satellite, e possono essere ricevuti tramite l'installazione di un impianto comprendente un'antenna e altri dispositivi accessori, collegati al normale televisore domestico.

Considerata la finalità degli impianti in questione, questa Direzione ritiene, a modifica di quanto contenuto nella lettera prot. DCSR/6/1/8106/302216 del 5 dicembre 1986 relativa all'oggetto, che possa essere rilasciata l'autorizzazione agli impianti in questione, purché essi siano impiegati esclusivamente in congiunzione con il normale televisore domestico.

Si ritiene altresì che l'utente, per tale installazione, non debba essere assoggettato al pagamento di alcun canone, in quanto per essa, ai sensi dell'art. 318 del Codice P.T., il titolo di abbonamento alle radiodiffusioni tiene luogo della licenza di esercizio.

Si dispone, pertanto, che l'utente, per ottenere l'autorizzazione, deve presentare domanda alla Direzione Compartimentale competente per territorio, con allegata una documentazione tecnica descrittiva dell'impianto.

Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è che dalla documentazione prodotta risulti chiaramente che l'impianto è usato esclusivamente in connessione

con il televisore domestico, che esso sia atto a ricevere emissioni contenute nella banda da 10,7 GHz a 12,75 GHz e che l'antenna abbia un diametro non superiore a 3 metri, dimensione massima ritenuta sufficiente a contemplare sia il caso di un impianto singolo sia il caso di impianti centralizzati.

## CIRCOLARE DCSR/6/1/8106/302216 DEL 30 SETTEMBRE 1987

Per una uniforme e corretta applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DCSR/SEGR/0024576 del 3 luglio 1987 concernenti la materia in oggetto e per corrispondere ad analoghi quesiti avanzati da Organi Compartimentali, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in ordine al contenuto della Circolare stessa.

La domanda di autorizzazione all'installazione di impianti per la ricezione di programmi televisivi via satellite, indirizzata alla Direzione Compartimentale, va redatta dal titolare dell'impianto su carta legale e a firma autenticata. La stessa, oltre a comprendere i dati anagrafici del richiedente e la ragione sociale se trattasi di Società, deve contenere espressamente la dichiarazione « che l'impianto è usato esclusivamente in connessione con il televisore domestico, che è atto a ricevere emissioni contenute nella banda da 10,7 GHz a 12,75 GHz e che l'antenna ha un diametro non superiore a 3 m. ».

La domanda va corredata da una descrizione delle apparecchiature utilizzate oppure da un depliant illustrativo delle caratteristiche tecniche dell'impianto.

La Direzione Compartimentale — Ufficio III —, istruita la pratica e sentito il Circolo Costruzioni T.T., rilascia il nulla-osta dell'Amministrazione, impropriamente indicato come autorizzazione nella Circolare. Il nulla-osta dovrà essere accompagnato dalla clausola « salvo i diritti dei terzi ».